



Il Ministro della difesa

- VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”;
- VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante “Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119”, il quale dispone che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo codice, è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
- VISTO l'articolo 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato codice, che, in relazione alle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare fissate dall'articolo 798 del medesimo codice, ne determina la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali e volontari;
- VISTO il quadro III della tabella 1, di cui all'articolo 1099-*bis*, comma 1, del codice, il quale, nel definire le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, stabilisce che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, l'incremento del volume organico del ruolo è destinato prioritariamente alle esigenze funzionali delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico;
- VISTO il quadro II della tabella 2, di cui all'articolo 1136-*bis*, comma 1, del codice, il quale, nel definire le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio della Marina, stabilisce che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, l'incremento del volume organico del ruolo è destinato prioritariamente alle esigenze funzionali delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico;
- VISTO il quadro III della tabella 3, di cui all'articolo 1185-*bis*, comma 1, del codice, il quale, nel definire le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, stabilisce che ai sensi dell'articolo

4, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, l'incremento del volume organico del ruolo è destinato prioritariamente alle esigenze funzionali delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico;

VISTO l'articolo 89, comma 1, lettera s), del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale prevede che il Capo di stato maggiore della difesa emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;

VISTA la proposta del Capo di stato maggiore della difesa in data 23 giugno 2026;

RAVVISATA la prioritaria esigenza di assicurare l'alimentazione delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico;

DECRETA

Art. 1

1. La percentuale degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare da destinare presso le strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico, è stabilita nella misura del 30 per cento.

Art. 2

1. Il Capo di stato maggiore della difesa definisce la ripartizione degli ufficiali di cui all'articolo 1, comma 1, nelle posizioni organiche in ambito interforze destinate a soddisfare le esigenze dei settori aerospaziale e cibernetico in relazione al quadro di riferimento in materia d'impiego interforze.

IL MINISTRO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUIDO CROSETTO

In Data/On Date:

mercoledì 7 ottobre 2026 11:24:09

